

 **MANUALI SIMONE**

PER ESAMI • CONCORSI • FORMAZIONE PROFESSIONALE

---

FEDERICO DEL GIUDICE

MANUALE DI  
**DIRITTO  
ECCLESIASTICO**

**Chiese, culti e religioni  
nell'ordinamento italiano**

XX EDIZIONE

**2019**


EDIZIONI GIURIDICHE  
**SIMONE**<sup>®</sup>

Gruppo Editoriale **Simone**  
50° ANNIVERSARIO

## TUTTI I DIRITTI RISERVATI

*Vietata la riproduzione anche parziale*

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone s.r.l. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)



### **E5 • La Costituzione Esplicata**

a cura di F. del Giudice

La «**Costituzione esplicata**» consente di focalizzare l'attenzione sul testo di ogni norma, sul significato di ciascun comma e delle singole parole chiave, rivelandosi particolarmente utile per la preparazione di esami universitari, concorsi e abilitazioni professionali, nonché di rilevante interesse per avere un quadro chiaro e sintetico delle modifiche attualmente in corso.

Il volume è completato da *Appendici* con lo **Statuto Albertino** e la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, entrambi corredati da brevi note di commento.

*La presente edizione è a cura del dott. Pietro Emanuele*

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: [www.simone.it](http://www.simone.it)

---

Finito di stampare nel mese di maggio 2019  
da «PL PRINT s.r.l.» - Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)  
per conto della SIMONE S.r.l. - Via F. Russo, 33/D - Napoli

## PREMESSA

La disciplina del fenomeno religioso da parte dello Stato, identificato nel nostro ordinamento con la dizione «*diritto ecclesiastico*», andrebbe sostituita con «*diritto dei culti*» in quanto più conforme alla Costituzione repubblicana il cui dettato laicista ha faticato ad affermarsi. La *componente politica democristiana*, infatti, ha rallentato tale transizione e solo grazie alla costante attenzione della *Corte costituzionale* sono stati «*picconati*» gli ultimi residui di confessionismo presenti nella nostra legislazione.

La *libertà di religione* e il *divieto di discriminazione in base al culto*, in tal modo, si sono pienamente imposti consentendo una metamorfosi di questo ramo del diritto pubblico, ormai lontano da un antistorico «*confessionismo di Stato*».

Anche l'opera di Papa Francesco, per una Chiesa più solidale, meno gerarchizzata e per un dialogo più aperto con gli altri culti, ha dato una diversa impronta ai rapporti fra Stato e religione.

Di questa nuova visione non può che giovare il *diritto ecclesiastico* che, nei rinnovati rapporti tra individuo e credo religioso determinati anche dal massiccio fenomeno migratorio, deve tener conto delle nuove dimensioni multiculturali della nostra società.



## Vol. 600 • La Costituzione per principi

pp. 256 • € 7,00

Il  **cittadin**o, una volta aperta la Costituzione, non si trova a suo agio se per esaminare i principi e le norme, si affida alla sola lettura progressiva delle *singole disposizioni*.

Per una adeguata conoscenza del testo è necessario l'ausilio di una **guida** che può essere sia un **docente** che un **libro** in grado di esplicitare in maniera semplice ed esaustiva *significato, valore e contenuti* delle singole norme.

Lo **studente universitario**, inoltre, può trovare utile un **commentario**, articolo per articolo, di ausilio al manuale per una più ragionata *analisi della Carta costituzionale*.

L'esigenza di offrire una **conoscenza di base** della Costituzione è stata avvertita, già tempo addietro, dalle edizioni **Simone** che pubblicando la «**Costituzione explicata**» ha colmato tale lacuna incontrando incondizionati consensi e numerose adozioni tanto da toccare, nei formati *maior e minor*, *venticinque edizioni!*

Spinti dalla volontà di continuare in questa «missione», abbiamo deciso di dare alle stampe questo originale sussidio che si **focalizza** sui **principi fondanti** della Carta per dare ai lettori la possibilità di «capire» quanto della «*Costituzione scritta*» sopravvive nella «*Costituzione vivente*».

La «**Costituzione per principi**» consente di comprendere meglio e vivere in prima persona le attuali vicende politico-istituzionali.

La «**Costituzione per principi**» infatti, parte dai «*principi e dai valori*» per illustrare la portata (e talvolta i limiti) dei singoli articoli a 70 anni dalla sua entrata in vigore consentendo di prendere atto, malgrado il tempo trascorso, dell'**attualità** del nostro edificio costituzionale e delle sue solide **fondamenta democratiche**.

# Indice generale

## PARTE I

### INTRODUZIONE AL DIRITTO ECCLESIASTICO

#### Capitolo 1: Concetto e definizione del diritto ecclesiastico

1. Il fattore religioso e l'interferenza con lo Stato .....	Pag. 6
2. Evoluzione del diritto ecclesiastico italiano .....	» 7
3. I rapporti tra diritto ecclesiastico, diritto canonico e scienze affini .....	» 10
4. La collocazione del diritto ecclesiastico tra le scienze giuridiche .....	» 12

#### Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico

Premessa .....	» 14
----------------	------

##### Sezione Prima

##### *La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa*

1. Stato e Chiesa nel primo millennio dell'era cristiana .....	» 14
2. La svolta tra il primo e il secondo millennio: la riforma gregoriana e la lotta per le investiture ....	» 16
3. La riforma protestante .....	» 18
4. Religione e potere politico agli esordi dell'età moderna .....	» 18
5. Il giurisdizionalismo .....	» 19
6. L'apporto della Rivoluzione francese .....	» 20
7. L'affermazione nell'800 del «laicismo» e la «separazione» tra Stato e Chiesa .....	» 21

##### Sezione Seconda

##### *La formazione del diritto ecclesiastico italiano: 1848-1984*

1. La politica ecclesiastica del Regno di Sardegna .....	» 21
2. L'unità d'Italia: le «leggi eversive» .....	» 22
3. La questione romana e la legge delle guarentigie .....	» 22
4. I Patti Lateranensi (1929) .....	» 24
5. La legge sui culti ammessi .....	» 26

##### Sezione Terza

##### *Dal Concordato del 1984 ai nostri giorni*

1. Il movimento per la revisione del Concordato del 1929 .....	» 26
2. L'accordo del 18 febbraio 1984: il nuovo Concordato .....	» 27
3. Principi ispiratori del nuovo Concordato .....	» 28
4. La struttura del testo e i cd. «stralci» .....	» 29
5. Gli aspetti più significativi del Concordato del 1984 .....	» 30
6. Lo sviluppo della legislazione regionale .....	» 32
7. La dottrina di Papa Francesco .....	» 33

**Capitolo 3: Le fonti del diritto ecclesiastico**

1. Aspetti generali: pluralità e coesistenza di più fonti.....	Pag. 35
2. Classificazione delle fonti.....	» 35
3. Le fonti costituzionali: quadro generale .....	» 36
4. Fonti di provenienza unilaterale statale .....	» 37
5. Fonti di provenienza unilaterale confessionale .....	» 38
6. Fonti di provenienza bilaterale (o concordatarie).....	» 38
7. Efficacia del diritto canonico nell'ordinamento giuridico italiano .....	» 39
8. Il fenomeno religioso nel diritto internazionale. La CEDU .....	» 40
9. La libertà religiosa nel diritto dell'Unione europea.....	» 42
10. Le sentenze della Corte costituzionale come fonti del diritto.....	» 44

**Capitolo 4: I principi costituzionali del diritto ecclesiastico**

1. Premessa .....	» 45
2. Il principio personalista e il principio di eguaglianza.....	» 45
3. Il principio di laicità e i suoi corollari .....	» 46
4. La distinzione degli ordini Stato-Chiesa cattolica .....	» 48
5. Il pluralismo confessionale e l'eguaglianza religiosa .....	» 52
6. La libertà di coscienza .....	» 55
7. La libertà religiosa .....	» 55

**Capitolo 5: Organi statuali con mansioni inerenti ai culti**

1. Premessa .....	» 60
2. Il Presidente della Repubblica .....	» 60
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri .....	» 60
4. Il Ministero dell'Interno .....	» 63
5. I compiti del Prefetto .....	» 64
6. Il Fondo edifici di culto .....	» 65

**PARTE II****L'ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA****Capitolo 1: L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano**

1. Chiarimenti terminologici.....	» 69
2. Lo Stato della Città del Vaticano: natura giuridica.....	» 70
3. Elementi dello Stato della Città del Vaticano .....	» 70
4. L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano .....	» 72
5. Rapporti con lo Stato italiano .....	» 76
6. Rapporti con la Comunità internazionale .....	» 78

**Capitolo 2: Prerogative degli organi centrali della Chiesa cattolica nel diritto italiano**

1. Generalità.....	» 82
2. Garanzie di carattere personale.....	» 82
3. Garanzie relative all'esercizio della potestà giurisdizionale .....	» 84
4. Garanzie di carattere reale .....	» 87
5. Garanzie di carattere economico .....	» 88

**Capitolo 3: La posizione della Chiesa cattolica nel diritto italiano**

1. Premessa .....	Pag. 90
2. L'autonomia della Chiesa cattolica .....	» 90
3. La Chiesa cattolica come ente pubblico .....	» 91
4. La potestà di giurisdizione della Chiesa cattolica .....	» 91
5. La potestà di magistero della Chiesa cattolica.....	» 93

**Capitolo 4: L'organizzazione territoriale della Chiesa cattolica in Italia**

## Sezione Prima

*I poteri degli uffici ecclesiastici periferici*

1. L'organizzazione periferica della Chiesa cattolica .....	» 95
2. I titolari di uffici ecclesiastici .....	» 96
3. L'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato .....	» 97
4. Altre forme di assistenza spirituale: i cappellani .....	» 98
5. La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) .....	» 98

## Sezione Seconda

*La provvista degli uffici ecclesiastici*

1. La disciplina vigente .....	» 99
2. Precedenti storici .....	» 100
3. La nomina dell'Ordinario e dei cappellani militari .....	» 101
4. La responsabilità degli ufficiali ecclesiastici .....	» 101

**Capitolo 5: Le persone fisiche nel diritto ecclesiastico**

1. Introduzione .....	» 102
2. Nozione di ecclesiastico e ministro di culto .....	» 103
3. Lo <i>status</i> degli ecclesiastici e degli altri ministri di culto nel diritto civile .....	» 104
4. Sostentamento del clero e degli altri ministri di culto .....	» 107
5. Segue: La previdenza sociale del clero e degli altri ministri di culto .....	» 109
6. Segue: Il lavoro degli ecclesiastici e degli altri ministri di culto.....	» 110
7. Gli ecclesiastici e gli altri ministri di culto nel diritto penale.....	» 111
8. Il potere disciplinare dell'autorità ecclesiastica: l'articolo 23 del Trattato Lateranense .....	» 112
9. La condizione giuridica dei religiosi nella Chiesa cattolica .....	» 113

**Capitolo 6: Gli enti ecclesiastici: caratteri generali**

1. Le fonti concordatarie .....	» 114
2. Nozione di ente ecclesiastico .....	» 115
3. Presupposti per la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto .....	» 116
4. Segue: I requisiti per il riconoscimento .....	» 117
5. Il procedimento di riconoscimento per decreto .....	» 120
6. Le altre tipologie di riconoscimento .....	» 121
7. La revoca del riconoscimento degli enti ecclesiastici.....	» 122
8. Le trasformazioni degli enti ecclesiastici .....	» 122
9. L'estinzione degli enti ecclesiastici .....	» 123
10. Finalità degli enti ecclesiastici. Terzo settore e impresa sociale.....	» 123
11. Le agevolazioni fiscali per gli enti ecclesiastici .....	» 125

**Capitolo 7: Gli enti della Chiesa cattolica**

Premessa .....	Pag. 128
1. Enti ecclesiastici riconosciuti anteriormente al Concordato: gli enti centrali .....	» 128
2. Segue: Gli enti locali .....	» 129
3. I riconoscimenti previsti dalla normativa concordataria: le chiese aperte al culto pubblico.....	» 129
4. Segue: Le fabbricerie .....	» 130
5. Segue: I santuari .....	» 131
6. Segue: Le associazioni religiose .....	» 132
7. Segue: Le associazioni dei fedeli.....	» 132
8. Segue: Le fondazioni di culto .....	» 133
9. Segue: Gli istituti per il sostentamento del clero.....	» 133

**Capitolo 8: Il patrimonio ecclesiastico**

Sezione Prima  
*Concetto e partizione*

1. Generalità.....	» 134
2. Definizione di patrimonio ecclesiastico.....	» 134
3. Sostanza e partizioni del patrimonio ecclesiastico .....	» 135

Sezione Seconda  
*Le cose destinate all'esercizio del culto*

1. L'edificio destinato al culto.....	» 136
2. Segue: Pertinenze dell'edificio di culto .....	» 137
3. Segue: Costruzione, conservazione e riparazione .....	» 138
4. Cimiteri e sepolcri .....	» 139
5. I beni culturali di interesse religioso.....	» 139
6. Le cose mobili destinate al culto .....	» 142

Sezione Terza  
*I beni patrimoniali ecclesiastici*

1. Generalità.....	» 143
2. Disciplina.....	» 144
3. Casi di retrocessione di beni .....	» 144

**Capitolo 9: Il sistema delle entrate degli enti ecclesiastici**

Premessa .....	» 145
----------------	-------

Sezione Prima  
*Le entrate di diritto pubblico*

1. Le imposte ecclesiastiche .....	» 145
2. Le tasse ecclesiastiche .....	» 146
3. Le erogazioni dello Stato a favore della Chiesa: l'otto per mille .....	» 147
4. Segue: Le altre prestazioni dello Stato e degli enti locali.....	» 149
5. La partecipazione al gettito derivante dal cinque per mille.....	» 150

Sezione Seconda  
*Le entrate di diritto privato*

1. Le oblazioni dei fedeli .....	Pag. 151
2. Le disposizioni per l'anima .....	» 152
3. I legati pii e le fondazioni di culto .....	» 153

**Capitolo 10: L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico**

1. I controlli canonici .....	» 154
2. Il sistema di pubblicità .....	» 155
3. Il diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili .....	» 155
4. Gli acquisti degli enti ecclesiastici .....	» 156

**Capitolo 11: Il matrimonio canonico con effetti civili**

1. Il diritto matrimoniale italiano fino al Concordato .....	» 157
2. Il sistema matrimoniale concordatario .....	» 158
3. Il matrimonio acattolico .....	» 159
4. Il matrimonio in sede di revisione del Concordato .....	» 159
5. I principi dell'attuale legislazione matrimoniale .....	» 160

**Capitolo 12: Procedura per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico**

Premessa .....	» 163
1. Le pubblicazioni .....	» 163
2. Opposizioni al matrimonio e certificato di nulla-osta .....	» 165
3. La celebrazione del matrimonio: manifestazione del consenso .....	» 166
4. Gli adempimenti successivi alla celebrazione .....	» 166
5. La trascrizione del matrimonio .....	» 168
6. Il matrimonio dello straniero in Italia .....	» 171

**Capitolo 13: Efficacia delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici**

1. Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale .....	» 173
2. Il processo matrimoniale canonico e il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica .....	» 175
3. Il procedimento di delibazione dinanzi alla Corte d'Appello .....	» 177
4. Effetti delle decisioni ecclesiastiche circa la nullità dei matrimoni .....	» 179
5. La dispensa ecclesiastica del matrimonio rato e non consumato .....	» 180
6. La separazione personale dei coniugi .....	» 181

**PARTE III**  
**LE CONFESSIONI DIVERSE**  
**DALLA CATTOLICA E LE INTESE**  
**CON LO STATO ITALIANO**

**Capitolo 1: Caratteri generali della disciplina dei culti acattolici**

1. Il concetto di confessione religiosa e la libertà di organizzazione .....	» 184
2. Fonti normative .....	» 185
3. Le intese (cd. principio pattizio) .....	» 185
4. I ministri di culto delle confessioni acattoliche .....	» 187

5. Gli enti ecclesiali delle confessioni acattoliche .....	Pag. 188
6. La celebrazione del matrimonio acattolico con effetti civili .....	» 189

#### Capitolo 2: **Le intese tra Stato italiano e confessioni acattoliche**

1. L'intesa con le Chiese valdese e metodista (L. 449/1984) .....	» 192
2. Le intese con l'Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno (L. 516/1988) e l'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988) .....	» 195
3. L'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (L. 101/1989) .....	» 197
4. Le intese con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (L. 116/1995) e con la Chiesa evangelica luterana in Italia (L. 520/1995) .....	» 199
5. L'intesa con la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012) .....	» 202
6. L'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012) .....	» 204
7. L'intesa con la Chiesa apostolica in Italia (L. 128/2012) .....	» 206
8. L'intesa con l'Unione buddhista Italiana (L. 245/2012) e con l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012) .....	» 207
9. L'intesa con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (L. 130/2016) .....	» 211
10. L'intesa con i Testimoni di Geova .....	» 212
11. L'intesa mancata con l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti .....	» 214

### PARTE IV FATTORE RELIGIOSO ED ESPERIENZA GIURIDICA

#### Capitolo Unico: **Il fenomeno religioso nelle differenti esperienze attuali**

1. Obiezione e libertà di coscienza .....	» 218
2. L'obiezione di coscienza nel processo penale e civile: il giuramento .....	» 219
3. L'obiezione di coscienza al servizio militare .....	» 219
4. L'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza e all'intervento di procreazione medicalmente assistita .....	» 221
5. L'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale .....	» 222
6. Il rifiuto dei trattamenti sanitari .....	» 222
7. Il testamento biologico .....	» 223
8. Le convivenze di fatto .....	» 225
9. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso .....	» 227
10. Le adozioni da parte di coppie omosessuali .....	» 228
11. La procreazione medicalmente assistita .....	» 230
12. La surrogazione di maternità (utero in affitto) .....	» 232
13. L'assistenza spirituale nelle strutture obbligatorie .....	» 234
14. L'insegnamento della religione nella scuola .....	» 237
15. Diritto penale e fenomeno religioso .....	» 242
16. Pubblicità religiosa e trattamento dei dati personali .....	» 246
17. Lavoro subordinato e fattore religioso .....	» 248
18. Simboli religiosi, pratiche religiose e ordinamento statale .....	» 250

**PARTE V  
L'ISLAM**

**Capitolo Unico: Profili generali della confessione religiosa islamica**

Premessa .....	Pag. 256
1. La rivelazione .....	» 257
2. La figura di Muhammad (Maometto) .....	» 258
3. I cinque pilastri .....	» 259
4. I Sunniti .....	» 262
5. Gli Sciiti .....	» 262
6. Il Sufismo .....	» 263
7. Brevi note sul pensiero islamico .....	» 264
8. Il diritto islamico .....	» 266
9. La vita quotidiana .....	» 269

**APPENDICE**

1. <b>Costituzione della Repubblica italiana</b> (Esplicazione degli articoli 7, 8, 19 e 20) .....	» 273
2. <b>L. 24 giugno 1929, n. 1159.</b> — Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi .....	» 276
3. <b>L. 25 marzo 1985, n. 121.</b> — Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede .....	» 278
4. <b>L. 20 maggio 1985, n. 222.</b> — Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi .....	» 283
5. <b>D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.</b> — Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi .....	» 293
6. <b>L. 11 agosto 1984, n. 449.</b> — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese .....	» 299
7. <b>L. 5 ottobre 1993, n. 409.</b> — Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione .....	» 303
8. <b>La legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano</b> promulgata il 26 novembre 2000 ed entrata in vigore il 22 febbraio 2001 .....	» 304

# Capitolo Unico

## Il fenomeno religioso nelle differenti esperienze attuali

### Sommario

1. Obiezione e libertà di coscienza. - 2. L'obiezione di coscienza nel processo penale e civile: il giuramento.
3. L'obiezione di coscienza al servizio militare. - 4. L'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza e all'intervento di procreazione medicalmente assistita. - 5. L'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
6. Il rifiuto dei trattamenti sanitari. - 7. Il testamento biologico. - 8. Le convivenze di fatto.
9. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso. - 10. Le adozioni da parte di coppie omosessuali.
11. La procreazione medicalmente assistita. - 12. La surrogazione di maternità (utero in affitto).
13. L'assistenza spirituale nelle strutture obbligatorie. - 14. L'insegnamento della religione nella scuola.
15. Diritto penale e fenomeno religioso. - 16. Pubblicità religiosa e trattamento dei dati personali.
17. Lavoro subordinato e fattore religioso. - 18. Simboli religiosi, pratiche religiose e ordinamento statale.

### 1. Obiezione e libertà di coscienza

L'**obiezione di coscienza** si collega direttamente alla *libertà di coscienza* (1), ossia al diritto di ciascuno di comportarsi in maniera conforme ai propri convincimenti sia religiosi che morali o filosofici.

Il tema della libertà di coscienza, riconosciuta in tutti gli ordinamenti a base democratica, è intrecciato con il **principio di laicità** (cfr. Parte I, Cap. 4, §3), in quanto uno *Stato laico* deve mantenersi equidistante dalle diverse confessioni religiose per consentire a ciascuno di comportarsi secondo la propria coscienza e le proprie convinzioni e salvaguardare anche la libertà di chi non ha alcun credo religioso.

Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è principio accettato e legalizzato anche se presuppone un potenziale *conflitto* fra le convinzioni e gli **imperativi religiosi e morali dell'individuo**, da una parte, e gli **obblighi** derivanti da norme di **legge** dall'altra.

In particolare, l'*obiezione di coscienza* (2) (3) implica che il legislatore consenta all'individuo di far prevalere i propri convincimenti anche sui *doveri inderogabili* imposti dalla Costituzione. Tale prevalenza non può considerarsi assoluta o arbitraria, alla luce del funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale. Allo stesso tempo, l'ordinamento deve pur sempre riconoscere il carattere fondante della *libertà di coscienza* in quanto rappresenta, come detto, un **diritto fondamentale della persona**.

(1) L'**obiezione di coscienza** è strettamente connessa alla «**libertà di coscienza**» che, al pari delle libertà di *pensiero* e di *religione*, costituisce uno dei fondamenti dello Stato democratico (ROSSANA BRUNO). L'obiezione di coscienza, può rivestire una duplice dimensione, *religiosa* e *non religiosa*, entrambe riconosciute degne di tutela dalla *Corte costituzionale* e dalle varie *Corti internazionali*.

(2) La **natura giuridica** dell'*obiezione* di coscienza è *controversa* e non uniforme in quanto può scaturire dall'appartenenza ad una *confessione religiosa* o da *convinzioni ideologico-morali del singolo*.

(3) Mentre le altre Carte costituzionali la menzionano come sinonimo della *libertà di religione*, la Costituzione all'*art. 19* ne omette la dizione, pur riconducendosi logicamente a questo articolo e al successivo art. 21. Si ricordi che anche la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (art. 9) e la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (art. 18) fanno espressa menzione e riferimento ad essa. L'**obiezione** è prevista, inoltre, all'*art. 102* della Carta di Nizza.

Al riguardo numerose sentenze della Corte costituzionale (19-12-1991, n. 467; 5-5-1995, n. 149; 20-2-1937, n. 43) equiparano le due libertà con esplicito riferimento agli artt. 2, 3 e 21 Cost.

Specifiche norme sull'**obiezione di coscienza** sono contenute anche nelle leggi che recepiscono le **intese** con le **confessioni acattoliche**: l'art. 6 della legge n. 516 del 1988, ad esempio, nel prendere atto che la *Chiesa cristiana avventista* è per motivi di fede *contraria all'uso delle armi*, garantisce che gli avventisti, nel caso in cui fossero soggetti all'obbligo del servizio militare, debbano essere assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo.

L'art. 4 della legge n. 245 del 2012 di ratifica dell'intesa con l'*Unione buddhista* italiana prende atto della sospensione del servizio militare obbligatorio e stabilisce che, in caso di ripristino di tale servizio, gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

Di seguito si evidenziano le **più diffuse ipotesi di obiezione di coscienza** riconosciute nel nostro ordinamento, tenuto conto che **alcune forme** (es. in *materia fiscale*) **non sono state legalizzate** perché si ritiene che non costituiscano diritti fondamentali dell'uomo.

## 2. L'obiezione di coscienza nel processo penale e civile: il giuramento

Le attuali norme sul *processo penale* (497 c.p.p.) e sul *processo civile* (art. 251 c.p.c.) configurano il **giuramento dei testimoni** non più come assunzione di responsabilità davanti a Dio, se credente, o agli uomini, bensì impongono al giudice di avvertire il **testimone dell'obbligo di dire la verità** e delle conseguenze penali di dichiarazioni false e reticenti e configurano la dichiarazione del testimone in termini di impegno a dire **tutta la verità** e a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza, consapevole della responsabilità morale e giuridica che si assume con la deposizione.

In realtà, soltanto con l'entrata in vigore dell'ultimo *codice di procedura penale* si è avuto un intervento esplicito del legislatore, mentre per adeguare la corrispondente norma *processuale civile* sono stati necessari due interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 117 del 1979 e sentenza n. 149 del 1995).

La Corte costituzionale ha evidenziato nelle sue pronunce che la **libertà di coscienza** viene egualmente violata quando ad un non credente si impongono atti con significato religioso. I turbamenti di coscienza, peraltro, possono riguardare anche quei credenti la cui religione di appartenenza faccia divieto di prestare giuramento. Ad analoga soluzione la Corte è pervenuta anche per il **giuramento decisorio** previsto dal codice di procedura civile (sentenza n. 334 del 1996), che attualmente viene pronunciato nel seguente modo: «*consapevole della responsabilità che col giuramento assumo ... giuro...*».

## 3. L'obiezione di coscienza al servizio militare

Tra i doveri inderogabili di solidarietà politica menzionati nell'art. 2 della Costituzione si inserisce il **dovere di difesa della Patria** proclamato dall'art. 52 Cost.

In particolare, il co. 1 dell'art. 52 definisce tale dovere come «**sacro**» non connotandolo però di alcun significato religioso, dovendosi intendere laicamente come condivisione collettiva dei principi intangibili della Repubblica da parte di tutti i cittadini che dalla lettura combinata con l'art. 54 assumono lo «status» di **patrioti della Costituzione** oltre che della Repubblica.

In questo senso la difesa della Patria può anche assumere diverse forme di *solidarietà* nei confronti della comunità diverse dal servizio militare armato.

La Corte costituzionale con sent. 53/1967 ha ritenuto possibile che la legge preveda l'estensione di tale dovere anche all'*apolide* e allo *straniero (se residente nel territorio della Repubblica)* in quanto appartenenti a una *comunità* della quale sono tenuti a condividerne la difesa.

Il dovere di difesa della Patria si traduce, *ex art. 52, co. 2*, nell'obbligo, se richiesto, di prestare il **servizio militare** nei *limiti* e secondo le modalità stabilite dalla legge (D.P.R. 237/1964). Tale obbligo, da sempre oggetto di contestazione da parte degli obiettori di coscienza, ha trovato in seguito riconoscimento da parte della Corte costituzionale che, con sent. 164/1985 ha sottolineato come il **dovere di difendere la Patria** possa essere correttamente adempiuto anche attraverso **adeguati comportamenti di impegno sociale non armato**.

Successivamente, la L. 15 dicembre 1972, n. 772 (abrogata e migliorata dalla L. 8 luglio 1998, n. 230), introducendo un **servizio civile sostitutivo e alternativo** di pari durata temporale, ha riconosciuto l'**obiezione di coscienza** quale diritto di quell'individuo che, contrario all'uso delle armi, non accetti l'arruolamento nelle Forze armate, preferendo impegnarsi in attività socialmente utili.

Con la **L. 14-11-2000, n. 331**, il legislatore ha provveduto ad una radicale riforma delle nostre Forze armate, introducendo il **servizio militare professionale**, riforma resa operativa con il **D.Lgs. 8-5-2001, n. 215**.

L'art. 7 di tale decreto ha sancito la *sospensione del servizio obbligatorio di leva* a partire dal *1° gennaio 2005*. Nello stesso anno è stata emanata la L. 6-3-2001, n. 64 che ha istituito il **servizio civile nazionale** che consiste nel dedicare 12 mesi a iniziative di solidarietà sociale.

Sulla fitta trama normativa di cui sopra, in attuazione della L. 28 novembre 2005, n. 246, sono stati emanati il **D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66**, cd. *Codice dell'ordinamento militare* e il *Testo Unico recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)*.

Il **Codice dell'ordinamento militare**, ripartito in nove libri, tratta al Libro VIII *del servizio militare e del servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale*. Esso, nell'abrogare tutti i precedenti provvedimenti della materia (tra essi anche la citata L. 331/2000, buona parte del D.Lgs. 215/2001 e il D.Lgs. 197/2005), ne riprende in buona sostanza i contenuti, riformulandoli adeguatamente.

È opportuno rimarcare che, in caso di *deliberazione dello stato di guerra* o in presenza di una *grave crisi internazionale* nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione internazionale, la **base obbligatoria dell'organizzazione delle Forze armate può essere sempre attivata**. In tal caso la leva obbligatoria può essere attivata quando il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare la vacanza di organico mediante il richiamo del personale volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni (art. 192, D.Lgs. 66/2010).

Da ultimo, con il **D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40** (emanato in attuazione di una delega contenuta nel D.Lgs. 106/2016) è stato istituito il cd. **Servizio civile universale** finalizzato alla *difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione di valori fondanti della Repubblica*.

I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale spaziano in svariati campi che vanno dall'*assistenza* e dalla *protezione civile* alla *tutela del patrimonio ambientale e culturale*, all'*agricoltura biosostenibile*, fino alla *tutela dei diritti umani* e al *sostegno delle comunità di italiani all'estero*.

La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un **Piano triennale**, modulato per **Piani annuali**, tutti predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri cui

spetta, in generale, l'organizzazione e l'attuazione del servizio, nonché l'accreditamento degli enti presso i quali svolgerlo, le attività di controllo ed ogni ulteriore adempimento.

#### **4. L'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza e all'intervento di procreazione medicalmente assistita**

L'obiezione di coscienza nei confronti delle procedure e delle attività dirette a determinare l'**interruzione della gravidanza** e l'**intervento di procreazione medicalmente assistita** (4) è riconosciuta, rispettivamente, dall'art. 9 della legge n. 194 del 1978 e dall'art. 16 della legge n. 40 del 2004 in maniera sostanzialmente simile.

L'*obiezione di coscienza* riguarda sia il *personale sanitario* che quello esercente le *attività sanitarie ausiliarie* (infermieri, levatrici, puericultrici etc.). Essa deve essere comunicata con preventiva dichiarazione al **medico provinciale** o al **direttore sanitario** se si trova in una struttura ospedaliera.

L'obiezione **esonera** il personale dal compimento delle attività specificamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza (5). Siffatta dichiarazione deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in servizio dell'impiegato e può essere dallo stesso successivamente revocata.

Conformemente la Corte di Cassazione (sent. 2-4-2013, n. 14979) ha statuito che integra il reato di *omissione e rifiuto di atti di ufficio* il rifiuto del medico obiettore di prestare assistenza ad una paziente che **ha già subito** un intervento interruttivo della gravidanza. La legge, infatti, tutela, dunque, il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il *medico obiettore* non può opporre alcun rifiuto dal prestare genericamente assistenza.

Per l'interruzione di gravidanza è, altresì, previsto che l'*obiezione di coscienza non possa essere invocata quando*, data la particolarità delle circostanze, il **personale** intervento dell'obiettore *si dimostra indispensabile per salvare la vita della paziente che si trovi in imminente pericolo di vita*.

Molto *controversa* è la questione se rientri nell'obiezione di coscienza la possibilità del medico di non prescrivere farmaci come la cd. «*pillola del giorno dopo*», forma di contraccettivo ad *effetto tardivo* che, per poter agire efficacemente, deve essere assunto subito dopo la consumazione di un rapporto sessuale non protetto e, comunque, non oltre le 72 ore (6).

(4) Gli aspetti generali della procreazione medicalmente assistita formeranno oggetto di trattazione al §9.

(5) Si noti che tale forma di *astensione* dal lavoro ha dato luogo a numerosi *contrastati dottrinali* in relazione al concetto di **attività preparatoria** dell'intervento abortivo. C'è chi sostiene che tale *attività prodromica* non rientri nell'attività abortiva (soprattutto coloro che fanno parte degli *istituti sanitari* che tendono ad *evitare un paralisi* della loro attività) e chi, invece, pensa il contrario.

(6) Si precisa che non si può parlare di obiezione in caso di uso della **pillola RU486**, i cui effetti pacificamente abortivi fanno sì che il suo utilizzo debba sottostare alla disciplina generale sull'interruzione volontaria della gravidanza, prevista dalla L. 194/1978, ivi comprese le disposizioni in materia di obiezione di coscienza. Il Comitato nazionale *per la Bioetica* con nota del 28-5-2004 ha ritenuto (parere vincolante) di accogliere la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione e la somministrazione. Più di recente l'Alfa (agenzia italiana del farmaco) ha dichiarato che la pillola che non ha effetti abortivi, *ma solo contraccettivi* non rientra nell'ipotesi considerata.

## 5. L'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

La legge n. 413 del 1993, all'art. 1, riconosce anche il diritto di obiezione di coscienza a coloro i quali si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi relativamente ad ogni atto connesso con la **sperimentazione animale** (vivisezione etc.).

Tale diritto è riconosciuto a *medici, ricercatori, personale sanitario* dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché agli studenti universitari coinvolti e riguarda tutte le attività ed interventi specificamente e necessariamente diretti alla *sperimentazione animale*.

Tale diritto viene esercitato *con una dichiarazione formulata in tempi e secondo modalità differenti* a seconda di chi esercita il diritto all'obiezione.

## 6. Il rifiuto dei trattamenti sanitari

L'art. 32, co. 2, Cost. stabilisce che «*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*».

Da ciò si evince che, al di fuori dei *trattamenti sanitari obbligatori* (ad es. vaccinazioni con scopo profilattico), il **principio è quello della volontarietà dei trattamenti sanitari**.

Tuttavia, il dibattito nato attorno al diritto del paziente a non sottoporsi alle cure mediche e, in taluni casi, come conseguenza, il **diritto a lasciarsi morire**, è stato oggetto di diversi interventi da parte della giurisprudenza.

Il principio che la decisione terapeutica trova nel **consenso informato** e nell'**autodeterminazione del paziente** il suo principio e la sua fine, poiché è il paziente (e non un astratto concetto di cura, di bene, etc.) il valore da salvaguardare, è stato fatto proprio dal **Consiglio di Stato con sent. 2 settembre 2014, n. 4460**.

La Corte ha riconosciuto che «*a fronte del diritto, inviolabile, che il paziente ha di rifiutare le cure, interrompendo il trattamento sanitario non (più) voluto, sta correlativamente l'obbligo, da parte dell'amministrazione sanitaria, di attivarsi e di attrezzarsi perché tale diritto possa essere concretamente esercitato [...] Non può dunque l'Amministrazione sanitaria sottrarsi al suo obbligo di curare il malato e di accettarne il ricovero, anche di quello che rifiuti un determinato trattamento sanitario nella consapevolezza della certa conseguente morte, adducendo una propria ed autoritativa visione della cura o della prestazione sanitaria che, in termini di necessaria beneficalità, contempra e consenta solo la prosecuzione della vita e non, invece, l'accettazione della morte da parte del consapevole paziente*».

### **Il rifiuto delle emotrasfusioni da parte dei Testimoni di Geova**

Riguardo al **rifiuto dei trattamenti sanitari per motivi religiosi** il problema si è posto in relazione al **rifiuto delle emotrasfusioni** da parte dei *Testimoni di Geova* motivato da una particolare interpretazione di alcuni passi della Bibbia (Levitico 17, 10).

Una manifestazione di volontà in tal senso entra in conflitto **con due interessi pubblici fondamentali**: l'interesse dello Stato a tutelare la vita e la salute dei propri cittadini e l'interesse a salvaguardare l'integrità etica della professione medica, la cui *finalità* è proprio quella di assistere dal punto di vista sanitario coloro che si affidano alle terapie.

Due sono gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza che si contrappongono.

Parte della dottrina (Modugno, Prisco) ritiene *legittimi i provvedimenti giudiziari autorizzatori di emotrasfusioni contro la volontà del paziente*, soprattutto quando vi sia il fondato sospetto che tale volontà non sia il frutto di libera e autonoma determinazione.

Allo stesso modo, la Corte di Cassazione Civile, Sez. III, che con sent. 23-2-2007, n. 4211 ha ritenuto legittimo il comportamento dei sanitari che praticino una trasfusione al paziente in pericolo di vita, in quanto il rifiuto manifestato da quest'ultimo al momento del ricovero non è più ritenuto valido e operante: anche il *dissenso*, come il consenso, deve infatti essere *inequivoco, attuale, effettivo e consapevole*.

Anche la Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sent. 18-5-2006, n. 16995, ha ribadito che lo stato di incoscienza del paziente priva il diniego, precedentemente manifestato nei confronti della sottoposizione ad emotrasfusioni, del necessario requisito della attualità del dissenso. Pertanto, il grave stato di necessità impone ai sanitari il ricorso a qualunque intervento necessario per salvare la vita del paziente.

Tale orientamento si basa sul *presupposto dell'indisponibilità del diritto alla vita* e del corrispondente *dovere di curarsi* nonché dell'obbligo peculiare del personale sanitario di prestare sempre e comunque la propria opera a *tutela della vita* in caso di ricovero.

Altra parte della dottrina (Moneta) ritiene che si debba dare *prevalenza alle convinzioni spirituali e religiose* del soggetto rispetto alla tutela della sua stessa vita, una volta accertata con sicurezza la volontà di non sottoporsi alle emotrasfusioni.

In tal senso, la Corte di Cassazione, Civile, Sez. III, con sent. 15-9-2008, n. 23676, pur ribadendo il principio che il *dissenso* debba essere espressione di una volontà non astrattamente ipotetica, ma concretamente accertata, ciò non implica che in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose — come è appunto il caso dei *testimoni di Geova* — si trovi in stato di incoscienza, debba per questo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Il *dissenso al trattamento trasfusionale* anche in ipotesi di *pericolo di vita* deve essere manifestato in modo inequivocabile dallo stesso paziente, o da un diverso soggetto da lui stesso indicato in veste di rappresentante *ad acta* il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo, confermi tale dissenso.

## 7. Il testamento biologico

### A) Principi generali

L'emersione sempre più frequente di casi drammatici di persone che sono ricorse a forme di morte volontaria (cd. eutanasia, suicidio assistito etc.) ha portato in primo piano il dibattito sui temi legati alle *questioni di fine vita* e in particolare sulla **possibilità di sospendere la nutrizione e idratazione artificiali per malati cronici o terminali**.

A *livello internazionale*, le interpretazioni prevalenti sono quelle di considerare l'alimentazione e l'idratazione forzata, anche per individui in stato vegetativo persistente, come un *trattamento medico liberamente rifiutabile* dal paziente o dal suo rappresentante legale. In base alla *Convenzione europea di bioetica del 1997*, ratificata dal Parlamento italiano con L. 28-3-2001, n. 145, il medico, in assenza di una esplicita manifestazione della volontà del paziente, dovrà comunque tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso (principio assunto dall'art. 34 del **Codice di Deontologia Medica**).

A *livello nazionale*, è a lungo mancata una legislazione derivante dal fatto che si discuteva circa la considerazione della **nutrizione artificiale come terapia o sostentamento vitale** e se la **sua sospensione potesse essere effettuata da terzi in mancanza di una esplicita volontà del paziente**. Il dibattito, inoltre, verteva sull'eventuale previsione del cd. **testamento biologico**, ossia una **dichiarazione anticipata di trattamento** che costituisse l'espressione della volontà da parte di una persona, fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non

acconsentire alle cure proposte (*consenso informato*) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti.

Le tesi contrapposte riguardavano le ipotesi in cui la **nutrizione artificiale** fosse considerata:

- una **terapia**: la sospensione dell'alimentazione e della idratazione avrebbe trovato riscontro nell'art. 32 Cost. oltre che nel Codice di Deontologia Medica, dopo un ragionevole accertamento della originaria volontà del paziente;
- un **sostentamento vitale**: la sospensione di tale pratica avrebbe configurato una forma di **eutanasia**, poiché il paziente che ne fosse stato privato non sarebbe morto per le conseguenze dirette della patologia, ma per l'*omissione* di una forma di sostegno.

## B) Le disposizioni anticipate di trattamento

Dopo anni senza una legislazione specifica e accesi dibattiti si è giunti all'approvazione della **L. 22 dicembre 2017, n. 219** recante «**Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**».

Il provvedimento affronta i temi del **consenso informato**, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle **disposizioni anticipate di trattamento (DAT)**, con le quali il dichiarante enuncia i propri orientamenti sul «*fine vita*» nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere.

Il provvedimento, che consta di 8 articoli, prevede che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della *Costituzione* e di cui agli articoli 1 (*dignità umana*), 2 (*diritto alla vita*) e 3 (*diritto all'integrità della persona*) della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*.

Viene poi disciplinato il **diritto all'informazione**, definito come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (art. 1).

Il testo prevede anche le cd. **disposizioni anticipate di trattamento** che ciascuna persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere, indicando al contempo una persona di sua fiducia (cd. fiduciario), che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie: il medico è tenuto al rispetto di tali dichiarazioni, salvo il caso in cui appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita (art. 4).

## C) La posizione delle confessioni religiose

La **Chiesa cattolica** è contraria al testamento biologico che si risolve in una autorizzazione anticipata della morte con un intervento attivo, ma è favorevole alla *dichiarazione antici-*

*pata di trattamento* (DAT) che, riconoscendo valore legale a dichiarazioni inequivocabili e rese in forma certa ed esplicita, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell'ammalato e consentano il rispetto delle volontà di autodeterminazione dell'individuo anche contro l'accanimento terapeutico. Inoltre, per la Chiesa cattolica, bisogna guardarsi dal pretendere di interpretare le espresse volontà del paziente come un obbligo costrittivo per l'agire del medico, soprattutto quando tali volontà fossero in contrasto sostanziale con la sua deontologia professionale e, soprattutto, con la sua *coscienza* che sempre va rispettata e tutelata, al pari di quella del paziente.

Diversa è la posizione sull'argomento dei *culti acattolici*.

La **Chiesa valdese** (di Milano), ad esempio ha attivato uno sportello pubblico per la *raccolta delle dichiarazioni anticipate* di fine vita di tutti i cittadini, valdesi e non, nel caso vengano a trovarsi in una situazione di perdita della capacità di decidere o di impossibilità di comunicare, temporaneamente o permanentemente. *I valdesi*, a differenza della posizione sostenuta dalla C.E.I., *considerano trattamenti sanitari tutti gli interventi che i sanitari possono mettere in atto, compresi quelli di idratazione e alimentazione forzata*.

## 8. Le convivenze di fatto

### A) Previsione legislativa

Il costante mutamento dei principi di etica collettiva ha determinato, nella realtà sociale attuale, una presenza sempre maggiore di *modelli familiari non fondati sul matrimonio*.

L'ordinamento italiano, per anni, ha riconosciuto quale modello alternativo alla famiglia la *convivenza*, i cui elementi costitutivi sono stati richiamati *dall'esterno* (ad es. la normativa sull'*adozione* e la legge sulla *fecondazione assistita*) e per la quale la giurisprudenza ha esteso le forme di tutela che trovano fondamento nel principio, costituzionalmente garantito, della **solidarietà familiare**.

In particolare, la **Cassazione** ha equiparato la convivenza *more uxorio* alla famiglia legittima nel momento in cui essa si sostanzia in un consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di *assistenza* e *solidarietà* per un apprezzabile periodo di tempo (Cass. pen., VI, 22-5-2008, n. 20647).

Solo con l'approvazione della cd. **Legge Cirinnà (L. 20 maggio 2016, n. 76)** sono stati riconosciuti ai conviventi di fatto (etero e omosessuali) una serie di diritti, nonché la possibilità di stipulare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali.

La **convivenza di fatto** è definita quale unione di «*due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile*» (art. 1, co. 36).

La prova della «**stabile convivenza**» è data dalla certificazione anagrafica, da richiedere all'ufficio anagrafe del Comune di residenza.

La convivenza accertata tramite dichiarazione anagrafica consente di riconoscere ai conviventi i seguenti **diritti minimi**:

- a) i diritti previsti dall'ordinamento penitenziario. In particolare, l'**art. 30 L. 354/1975** (*Ordinamento penitenziario*) prevede che «*nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condan-*